

TAR Piemonte, Sezione II - Sentenza 06/07/2004 n. 1280
legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

Le norme che richiedono la regolarità contributiva costituiscono l'espressione di un principio di ordine pubblico, tanto che l'omesso versamento dei contributi è colpito da una sanzione amministrativa o penale a seconda delle entità dell'omessa contribuzione, senza che possa darsi alcun rilievo alla differenza tra ipotesi di mera irregolarità formale o non formale. Pertanto, il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, giustificato in base all'ordinario controllo che la stazione appaltante effettua sulla documentazione e sul possesso effettivo dei requisiti dell'aggiudicatario, costituisce esatta applicazione di una norma del bando di gara, peraltro conforme a legge, senza alcuna possibilità di bilanciare opposti interessi. Detto provvedimento, peraltro, inserendosi nel procedimento di aggiudicazione stessa, complessivamente considerato, non deve essere preceduto, come ha già affermato l'unanime giurisprudenza, dall'avviso di avvio del procedimento. La natura afflittiva della previsione di cui all'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ne impone l'interpretazione alla luce dei principi generali del diritto punitivo (in quanto compatibili) e, tra questi, di quello, afferente al profilo soggettivo della condotta, che sancisce la non punibilità di chi sia incorso nella violazione a causa di un errore scusabile (cfr. Tar Lombardia, sez. III, Milano, n. 8 del 12 gennaio 2004).